



COMITATO REGIONALE TOSCANA  
Via Jacopo Da Diacceto 3/B - Firenze - 50132  
Tel. 055/571231 - Fax 055/579918  
e.mail: [info@aicstoscana.it](mailto:info@aicstoscana.it) - [calcio@aicstoscana.it](mailto:calcio@aicstoscana.it)

## **COMITATO REGIONALE TOSCANO**

**VIA JACOPO DA DIACCETO 3/B - FIRENZE - 50132**

**e.mail - [info@aicstoscana.it](mailto:info@aicstoscana.it) - [calcio@aicstoscana.it](mailto:calcio@aicstoscana.it)**

**Sito - [www.aicstoscana.it](http://www.aicstoscana.it)**

**Responsabile Calcio Regionale : Guidi Giulio ☎ 347/4024631 – 0583/953794**

**Designatore Arbitrale : Romani Roberto ☎ 349/8127455**

**Comitato Regionale ☎ 055/571231 - FAX 055/579918**

**STAGIONE SPORTIVA 2015/2016**

# **COMUNICATO UFFICIALE NUMERO 7**

**SETTORE CALCIO A 11**

### **COMUNICAZIONI**

- Disposizioni Generali

### **CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A UNDICI**

- Decisione Giudice Sportivo

**Firenze, Lunedì 19 Ottobre 2015**

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 11 - 2015

Decisione Giudice Sportivo

Gara del 7 ottobre '15 San Salvatore – CDP Querceto Calcio

### **In fatto**

La Società ASD San Salvatore interponeva rituale ricorso avverso l'omologazione del risultato della gara sostenendo che ad essa aveva partecipato un tesserato, Sig. Tellini Francesco, Tessera Aics 215743 che non poteva disputare la stessa in quanto squalificato, come da Comunicato Ufficiale n°11 del 26 novembre 2014. La stessa Società, tuttavia, non fa derivare da ciò alcuna richiesta, implicitamente dunque rimettendo a questo Giudice Sportivo la valutazione dei fatti.

La Società CDP Querceto Calcio, in una lunga memoria difensiva, argomentava sostanzialmente che il suddetto giocatore, non espulso dal campo, risultava sì squalificato ma con squalifica da scontare nel Campionato regionale 2014. Riteneva pertanto con ciò di non aver violato alcun regolamento.

### **In diritto**

- il regolamento regionale AICS (art.28) prevede che le sanzioni disciplinari sono di norma comminate tramite pubblicazione sui comunicati ufficiali del comitato regionale e che “le squalifiche dovute a recidività in ammonizioni devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della loro pubblicazione nel comunicato ufficiale.
- il comunicato ufficiale numero 11 del 26/11/2014, a proposito della squalifica per 1 giornata per recidività in ammonizioni del Sig. **Tellini**, precisa “**da scontare nel campionato regionale 2014**”

### **P.Q.M.**

- Si respinge il ricorso presentato dalla ASD San Salvatore perché, di fatto, la gara deve essere omologata in quanto alla stessa ha partecipato un tesserato che risultava in regola secondo i documenti ufficiali in possesso della società Querceto (C.U. 11) 2014.
- si stabilisce che il Signor **Tellini Francesco** debba scontare la giornata di squalifica inflitta nella prima gara utile nella manifestazione di competenza (**Campionato Regionale 2015**) in quanto nel comunicato ufficiale suddetto era stato scritto erroneamente “Campionato regionale 2014” e la squalifica non era stata scontata.
- Si restituisce la tassa reclamo